



## COMUNICATO UFFICIALE N.284/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi on-line il 15 Aprile 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA-Vice Presidente

Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Dott.Ermanno MAROTA; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1) RICORSO DEL CALCIATORE Denny NAZARI/SSD ARL REAL GIULIANOVA

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 19/11/2020 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 17/12/2020 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio, e del 07/04/2021;
- letta la memoria del calciatore del 08/04/2021;
- lette l'ulteriore memoria della Società del 08/04/2021;
- considerato che, allo stato, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”,* laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
  - i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
  - sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
  - sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

  - chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
  - provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
  - provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
  - provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 3.400,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso;
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, dichiara dovuto dalla Società SSD ARL REAL GIULIANOVA al Sig. Denny NAZARI la somma di Euro 3.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Ivan CASTIGLIA/SSD ARL REAL GIULIANOVA

La Commissione Accordi Economici:

letto il ricorso del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 26/11/2020, in cui si espone di aver sottoscritto con la SSD ARL Real Giulianova un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 che prevede la corresponsione del compenso lordo annuo di Euro 21.000,00, rispetto a cui reclama il pagamento a saldo di Euro 16.500,00 in via principale, ovvero Euro 11.700,00 in via subordinata e in applicazione Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;

letta la tempestiva memoria di costituzione e difesa datata 23/12/2020, in cui la Società – tra l'altro - oppone l'avvenuta sottoscrizione tra le parti di un accordo economico integrativo, regolarmente depositato presso la L.N.D., che avrebbe ridotto l'importo contrattuale da Euro 21.000,00 ad Euro 9.000,00 e conclude in via principale per il rigetto del reclamo;

letta la memoria datata 06/04/2021, in cui – tra l'altro - il ricorrente afferma che la Società lo avrebbe ricattato, avendolo dapprima messo fuori rosa e successivamente obbligato a sottoscrivere il suddetto accordo integrativo con la rilevante rinuncia economica suddetta per poter essere riammesso in rosa e giocare fino alla fine della stagione, così come sarebbe successo anche per i calciatori Domenico Suriano e Bifulco Marino. Di qui la richiesta del ricorrente di inviare "in ogni caso" gli atti alla Procura Federale;

considerato che anche all'udienza del 15/04/2021 su tale circostanza entrambe le parti hanno chiesto, sia pure subordinatamente all'accoglimento delle rispettive domande principali, di inviare gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza e che tali accertamenti sono essenziali e pregiudiziali rispetto alla decisione di questa Commissione;

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la LND trasmette gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti di propria competenza in merito ai fatti dedotti in ordine all'accordo integrativo di cui in narrativa. Sospende qualsiasi decisione in merito in attesa delle conclusioni delle indagini di rito.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Santiago Eduardo MORERO/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Santiago Eduardo MORERO, regolarmente trasmesso alla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. in data 28/08/2020;

ritenuto che la U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. si è costituita in giudizio tramite l'Avv. Eduardo Chiacchio in data 28/09/2020 nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D., che in data 16/10/2020 il calciatore ha presentato controdeduzioni, che in data 7/04/2021 la parte resistente presenta repliche alle controdeduzioni, che in data 8/4/2021 il calciatore presenta ulteriori controdeduzioni e in pari data il resistente presenta ulteriori note.

I documenti sopra riportati sono stati tutti regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 15/04/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;

letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti nel merito delle loro memorie presentate in particolar modo sul tema del quantum che in prima analisi era di € 16.200,00 successivamente ridotto nella memoria del reclamante presentata in data 16/10/2020 ad € 5.490,00;

considerate tutte le eccezioni e le considerazioni riportate in atti

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. al Sig. Santiago Eduardo MORERO la somma di Euro 5.490,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Jevrem KOSNIC/TARANTO FC 1927 S.r.l.

Con reclamo, notificato tramite PEC in data 17/09/2020, il signor KOSNIC Jevrem si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TARANTO F.C. 1927 Srl un accordo economico sottoscritto il 13/12/2019 e regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 21.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020. Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di € 17.500,00, avendo percepito unicamente l'importo di € 3.500,00. In subordine, richiedeva l'applicazione del protocollo AIC/LND che prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all'80% di quanto pattuito nell'accordo economico. Si costituiva, nei termini, la società, eccependo la mancata prestazione del calciatore da marzo 2020. Nelle successive memorie, la società eccepeva la mancata prestazione del calciatore a far data dal 7 gennaio 2020, poco dopo la sottoscrizione dell'accordo economico, chiedendo il rinvio

degli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale. Ribadiva tale richiesta in udienza davanti a codesta Commissione.

Il reclamante nella medesima udienza si associava alla richiesta di rinvio degli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza. Sospende qualsiasi decisione in merito in attesa delle conclusioni delle indagini di rito.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Gustavo Emanuel ACTIS GORETTA/TARANTO FC 1927 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 09.12.2020 tramite PEC come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;

letta la memoria della Società del 07.01.2021 con cui si è tempestivamente costituita in giudizio e le successive memorie del 07.04.21 e del 08.04.21;

lette le memorie del calciatore del 14.01.2021 e del 08.04.2021;

considerato che, allo stato, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Commissione nella vertenza Giovanni Russo/ASCD Verbania in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;

ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da

qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;

sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;

sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;

provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;

provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di € 10.000;

provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;

rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;

ritenuto che la citata decisione di questa Commissione sulla vertenza Giovanni Russo/ASCD Verbania è stata appunto pronunciata in applicazione del principio equitativo di cui al Protocollo suddetto e dei principi della legislazione fiscale vigente poc'anzi ricordati;

considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in € 7.400,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda;

considerato che il calciatore ha incassato n. 2 assegni per complessivi € 3.000,00 in data successiva alla liberatoria sottoscritta il 06.05.2020 (relativa a somme incassate fino al 29.02.2020), pertanto tale importo va decurtato dalla richiesta iniziale di € 7.400,00;

considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;

ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri esposti, l'importo lordo determinato in € 4.400,00 così come calcolato per la decurtazione di cui sopra, relativamente all'accordo economico stagione 2019/2020 sottoscritto il 10/12/2019, nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società TARANTO FC 1927 S.R.L. al Sig. Gustavo Emanuel ACTIS GORETTA l'importo di € 4.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Emiliano OLCESE/TARANTO FC 1927 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 30.12.2020 tramite PEC come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- letta la memoria della Società del 22.01.2021 con cui si è tempestivamente costituita in giudizio e le successive memorie;
- lette le successive memorie del calciatore;
- considerato che, allo stato, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Commissione nella vertenza Giovanni Russo/ASCD Verbania in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede

che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

- i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
- sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di € 10.000;
- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- ritenuto che la citata decisione di questa Commissione sulla vertenza Giovanni Russo/ASCD Verbania è stata appunto pronunciata in applicazione del principio equitativo di cui al Protocollo suddetto e dei principi della legislazione fiscale vigente poc'anzi ricordati;
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in € 5.400,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda, relativamente all'accordo economico stagione 2019/2020 sottoscritto il 13/12/2019;
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri esposti, l'importo lordo determinato in € 5.400,00, nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;



P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società TARANTO FC 1927 S.r.l. al Sig. Emiliano OLCESE l'importo di € **5.400,00**, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUGALETTA/S.S.D.CHIETI F.C. 1922 A.R.L.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Simone BRUGALETTA, regolarmente trasmesso alla società SSD CHIETI F.C. 1922 a r.l. in data 21/12/2020;

ritenuto che la SSD CHIETI F.C. 1922 a r.l. si è costituita in giudizio tramite l'Avv. Ernesto Tonino Rodriguez in data 7/01/2021 nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D. che in data 23/02/2021 il calciatore ha presentato ulteriori memorie in risposta alle memorie difensive e che in data 6/04/2021 la Società ha presentato ulteriori memorie difensive.

Tutti i documenti sopra riportati sono stati tutti regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 15/04/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;

letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti si è approfondito il tema sollevato dalla parte resistente nella memoria del 7/01/2021 riguardante una liberatoria firmata dal calciatore in data 10/03/2020 dove dichiara di non aver nulla a pretendere dalla Società.

La firma sul documento non è stata riconosciuta dal calciatore come già indicato nelle memorie presentate in data 23/02/2021 e ribadito in udienza.

La Commissione Accordi Economici in data 15/04/2021 richiede alla Società tramite PEC la produzione del documento in originale da far pervenire con la massima urgenza.

La Società non provvedeva a quanto richiesto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.

Sospende qualsiasi decisioni in merito in attesa delle conclusioni delle indagini di rito.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma il 29 Aprile 2021

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibia